



Al Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 ed in particolare la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 luglio 2019, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, con il quale è stato disposto il trasferimento all'INPS di euro 19.195.353 relativamente all'annualità 2019;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, sulla base delle comunicazioni dell'INPS, le risorse trasferite relativamente all'annualità 2019, valutate anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, sono insufficienti a garantire ai datori di lavoro privati, che abbiano fatto richiesta, l'accesso agli incentivi;

RITENUTO opportuno trasferire all'Istituto per l'anno 2019 le somme già versate nel I, II, III bimestre 2019 dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, nonché disporre dall'anno finanziario 2020 l'integrale trasferimento delle risorse assegnate al Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari, a decorrere dall'anno 2020, a euro 21.915.742;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98998 del 23 maggio 2019 che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 1.733.222,00 allo Stato di Previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 179329 del 23 luglio 2019 che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 1.698.863,00 allo Stato di Previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 210531 del 2 ottobre 2019 che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 357.490,00 allo Stato di Previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Fute



Al Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per le persone con disabilità non è stata attribuita;

DECRETA

Articolo 1
(Risorse attribuite all'INPS)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, citato nella parte in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all'INPS:

- a) le risorse versate nel I, II, III bimestre 2019 dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, per complessivi euro 3.789.575,00;
- b) a decorrere dall'anno finanziario 2020, oltre alle risorse di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto 24 febbraio 2016, pari a 20 milioni di euro annui, le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui, per complessivi euro 21.915.742,00, assegnate al Capitolo 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.

Roma, li

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

13752/2019
5.12.2019

28 11 2008
2479 Q



copia conforme
Fuste